



Comune di Corio

Città metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMMISSIONE
TEMPORANEA PER LE LETTERE
ANONIME INVIATE AL COMUNE**

Art. 1

Su proposta del Sindaco e della Giunta, il Consiglio Comunale, nelle sue funzioni di controllo politico amministrativo, istituisce nel suo interno, una Commissione temporanea volta a salvaguardare l'immagine del Comune rispetto alle missive anonime che vengono inviate al Comune, al Sindaco, ai suoi Assessori ed ai Consiglieri Comunali. La finalità è quella di porre rimedio a tutela degli interessi pubblici e della collettività e di adottare ogni misura volta alla salvaguardia dell'immagine dell'Ente.

Art. 2

1. Prima di procedere alla istituzione della Commissione temporanea, il Consiglio Comunale è chiamato in via pregiudiziale a manifestare in merito la propria volontà con separata votazione.

2. In presenza di voto conforme, la deliberazione che istituisce la Commissione, da approvarsi a maggioranza dei Consiglieri, definisce l'oggetto e l'ambito ed il termine per concluderla.

3. Con successivo atto il Consiglio Comunale costituisce la Commissione, nominando tre Consiglieri (2 di maggioranza ed 1 di minoranza). Fa parte della commissione l'assessore agli affari legali data la sua competenza in materia ed esperienza in materia giuridica.

Il Consigliere eletto in rappresentanza della minoranza consiliare assume la carica di Presidente della Commissione. Il Presidente designa a Segretario della Commissione uno dei membri.

4. Scaduto il termine stabilito per concludere l'indagine, il Presidente dà lettura in Consiglio Comunale della relazione conclusiva approvata dalla Commissione; tale termine può essere prorogato una sola volta, con decisione presa dal Consiglio Comunale e per un tempo non superiore a quello inizialmente stabilito.

Art. 3

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
2. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione, o autorizza il Funzionario competente a mettere a disposizione tutti gli atti, documenti ed informazioni, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine allo stesso connessi, che verranno messi a disposizione di tutti i componenti della Commissione.
3. Quando trattasi di atti di natura riservata, tale autorizzazione dovrà essere scritta.
4. Scopo della Commissione è di redigere una relazione circostanziata e corredata di tutti gli atti a supporto, al fine di fornire al Consiglio Comunale un quadro chiaro dei fatti di indagine
5. La relazione è estesa collegialmente dalla Commissione tenendo conto delle singole posizioni dei commissari, che saranno verbalizzate. Il testo complessivo viene approvato dalla Commissione e portato in Consiglio. Ove emergessero responsabilità ed individuazione degli eventuali responsabili delle missive, a cura del Presidente gli atti verranno inviati senza alcun ritardo alla competente Autorità Giudiziaria a tutela degli interessi del Comune e della Collettività.

Art. 4

Tutte le sedute della Commissione sono riservate ed è esclusa la presenza del pubblico. Ogni informazione verrà segretata e gli atti custoditi in apposito luogo all'interno del Comune a conoscenza esclusiva del Sindaco e del Segretario Comunale.

Art. 5

1. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico avuto, la Commissione può porre domande scritte ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi e degli uffici, ai responsabili di procedimento, ai rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi, ai responsabili di Enti ed Aziende controllati dal Comune o comunque a terzi soggetti fisici o giuridici, interessati al provvedimento. I soggetti uditi sono

tenuti a riscontrare in forma scritta alle domande loro poste entro i termini fissati dalla Commissione. Il mancato riscontro sarà soggetto a valutazione.

2. Gli atti della Commissione sono riservati; essi, immediatamente dopo l'ultima seduta, sono trasmessi in copia dal Presidente al Sindaco, che provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale decidendo, sulla base del contenuto degli atti, se esso debba essere discusso in seduta segreta. Il Consiglio Comunale delibera quali atti debbano essere riservati.

3. Non possono essere poste domande che interessino aspetti riconosciuti sensibili dal D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE (2016/679).

4. I componenti della Commissione ed i soggetti interrogati sono vincolati dal segreto d'ufficio sino al termine del dibattito sull'argomento; il Consiglio Comunale, nella seduta segreta, può tuttavia deliberare il mantenimento, totale o parziale, del vincolo.

Art. 6

1. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal Segretario designato dal Presidente.

2. La Commissione si riunisce nei locali del Palazzo Municipale, in orari stabiliti dal Presidente, compatibili con quelli di apertura degli uffici, in ogni caso almeno due volte al mese e in caso di urgenza a cura del Presidente con avviso almeno 48 ore prima.

3. Qualora il Presidente non riunisse la Commissione, questa potrà essere riunita su richiesta della maggioranza dei componenti che avranno cura di motivare la richiesta per iscritto.

Art. 7

1. La relazione conclusiva, letta dal Presidente al Consiglio Comunale, illustra i fatti accertati ed i risultati delle indagini e/o controlli eseguiti, escludendo riferimenti acquisiti non direttamente od indirettamente connessi con l'ambito dei medesimi; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui all'art.5.

Art. 8

1. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine stabilito.

Art. 9

1. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

2. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale e al Sindaco che verrà protocollata e conservata nell'archivio comunale, fermo restando la possibilità che qualora emergano fatti di natura penale, gli stessi verranno trasmessi alle competenti Autorità Giudiziaria a tutela dell'Ente.

Art. 10

1. I Commissari non percepiscono alcun gettone di presenza.

Art.11

1. La Commissione ha carattere temporaneo della durata di un anno prorogabile una sola volta.

Art. 12

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale.

